

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO
OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE
PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E
SERVIZI E L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE
DI GARA TELEMATICA**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 401 del 23.12.2025

Sommario

ART. 1 - FINALITÀ	3
ART. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 3 - STRUTTURA DELL'ELENCO	3
ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI	4
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.....	5
Per l'iscrizione all'elenco degli esecutori di lavori pubblici.....	6
Per l'iscrizione all'elenco dei fornitori beni e servizi.....	6
Per l'iscrizione all'elenco dei tecnici progettisti e assimilati.....	6
Per l'iscrizione sezioni degli altri ordini professionali	7
ART. 5 - DIVIETI.....	7
ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA	7
ART. 7 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO	9
ART. 8 - VERIFICHE.....	9
ART. 9 - INFORMAZIONI GENERALI	9
ART. 10 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO	10
ART. 11 - CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ELENCO	10
ART. 12 - PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA	11
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
ART. 14 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/2001	12
ART. 15 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
ART. 16 - NORMA DI COORDINAMENTO	13
ART. 17 - PUBBLICITÀ.....	13
ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE.....	13

ART. 1 - FINALITÀ

È volontà dell'ARAP Abruzzo - Azienda Regionale delle Attività Produttive (di seguito, anche "ARAP" o "Azienda") di costituire un Elenco di Operatori Economici secondo le modalità indicate al combinato disposto dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i. (nel seguito Codice) e dell'Allegato II.1 del medesimo Codice, cui attingere, nel rispetto dei principi e della disciplina dettati dal Codice e del principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici, di servizi - inclusi i contratti di ingegneria e architettura – e di forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

In particolare, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II, nonché delle disposizioni del Codice dei contratti se non derogate dalla Parte I del Libro II del citato Codice.

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco di Operatori Economici (di seguito anche Elenco) sulla piattaforma in uso da ARAP, che l'Ente si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

L'elenco si configura aperto e pertanto i Soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

La scelta degli operatori economici mediante l'utilizzo dell'Elenco dei fornitori rispetta i principi di equa rotazione, effettuata dal *software*.

L'inclusione dell'operatore economico nell'Elenco non costituisce titolo per pretendere di essere invitati a partecipare a procedure di gara o a formulare preventivi, così come non comporta alcun vincolo per l'Azienda.

L'iscrizione all'elenco pone in capo all'operatore economico l'obbligo, di partecipare alle procedure indette da parte dell'Azienda e quindi di rispondere agli inviti.

ARAP si riserva comunque il diritto di procedere mediante specifiche indagini di mercato ai sensi dell'art. 2 dell'All. II.1.

ART. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE

L'Elenco sarà utilizzato dall'Azienda come strumento di individuazione degli operatori economici ogni qualvolta si renda necessario e vi siano i presupposti di seguito indicati:

- in base all'art. 48-49-50 del D.lgs. 36/2023 per lavori, servizi e forniture per importi sottosoglia;
- negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

ART. 3 - STRUTTURA DELL'ELENCO

L'Elenco è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- soggetti esecutori di lavori pubblici;
- soggetti fornitori di beni e servizi;

soggetti fornitori di servizi di ingegneria e architettura (se si intende iscriversi come professionista per incarichi di consulenza, supporto al RUP, verifica progettazione, progettazione, direzione lavori, assistenza alla direzione lavori, collaudi, coordinatore per la sicurezza, rilievi, stime etc.) e assimilati;

- altri professionisti (altre categorie professionali iscritte ad albi per attività di carattere consulenziale).

L'Azienda si riserva la facoltà di integrare e/o modificare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Le sezioni che compongono l'Elenco sono suddivise in categorie e sottocategorie, identificate per codice e descrizione, come riscontrabile all'indirizzo:

<https://arapabruzzo.acquistitelematici.it/categorie>

Elenco dei Soggetti esecutori di Lavori Pubblici

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco delle Aziende esecutrici di lavori pubblici ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risultino in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori che può assumere, per ogni categoria cui intende iscriversi dichiarando di possedere la relativa qualificazione ai sensi dell'art. 28 dell'all. II.12 al Codice.

Elenco dei Soggetti fornitori di Beni e Servizi

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco Fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.

Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.

Elenco dei Soggetti fornitori di servizi di ingegneria e architettura

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco dei professionisti tecnici ha facoltà di registrarsi specificando l'albo professionale di appartenenza e le abilitazioni speciali possedute (incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi, coordinatore per la sicurezza, antincendio, impianti, rilievi, perizie estimative etc.).

Elenco altri Soggetti e professionisti

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco dei professionisti tecnici ha facoltà di registrarsi specificando l'albo professionale di appartenenza e le abilitazioni speciali possedute (avvocati, medici, economia e commercio ecc.).

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera I), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società

cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- g) gli altri operatori economici che non rientrano nelle tipologie sopra elencate esercitanti un'attività economica.

Per gli incarichi professionali di natura tecnica e di progettazione sono ammessi all'iscrizione:

- a) i liberi professionisti, singoli o associati. Con riferimento agli interventi inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) le società di professionisti;
- c) le società di ingegneria;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco, gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, alla data della presentazione della domanda:

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

1. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di operatori tenuti a detti obblighi);
2. Iscrizione in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi;
3. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94, 95 e 98 del D.lgs. 36/2023;
4. Insussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001;
5. Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.lgs. 81/2008;
6. Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12/03/1999 n.68), salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tali disposizioni;
7. Regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi del D.M. 24/10/2007;
8. Per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa: Iscrizione nelle *white list* istituite presso la Prefettura ex L. 190/2012.

In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati.

In ogni caso, tutti gli operatori economici iscritti all'Elenco rispettano quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Per l'iscrizione all'Elenco sono altresì richiesti, a seconda della sezione di interesse, i requisiti specifici di seguito indicati.

Per l'iscrizione all'elenco degli esecutori di lavori pubblici

- a) Possesso dei requisiti previsti dall'articolo 100, comma 11, del D. Lgs. 36/2023 e dell'articolo 28, comma 1, di cui all'allegato II.12 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- b) Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- c) Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
- d) Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerale attestanti i requisiti tecnico professionali.

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco delle aziende esecutrici di lavori pubblici ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risultino in possesso di valido attestato di qualificazione SOA rilasciato dagli organismi abilitati.

In assenza di qualificazione SOA è comunque possibile iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione. In tal caso l'operatore economico potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

Per l'iscrizione non è ammesso il ricorso all'avvalimento.

Per l'iscrizione all'elenco dei fornitori beni e servizi

- a) Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- b) Capacità tecnica, documentata mediante:
 - descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.

Le categorie merceologiche alle quali il soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal medesimo, rilevabili dal certificato della Camera di Commercio.

Per l'iscrizione all'elenco dei tecnici progettisti e assimilati

- a) Iscrizione all'Albo professionale per le attività specifiche previste nella categoria in cui si chiede l'iscrizione;
- b) Presentazione del curriculum vitae del soggetto (o dei soggetti) proposti per lo svolgimento delle attività richieste, datato e firmato, dal quale risultino l'elencazione dei principali servizi analoghi resi nei migliori 3 anni degli ultimi 5 anni antecedenti la data di presentazione della

- domanda di iscrizione con l'indicazione dei principali incarichi afferenti alla categoria per cui il professionista intende iscriversi, del committente, dell'oggetto e dell'importo del contratto;
- c) Indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari.

Per l'iscrizione sezioni degli altri ordini professionali

- a) Titolo di studio nella specifica materia di riferimento;
- b) Iscrizione ad Ordini Professionali;
- c) Precedenti esperienze professionali risultanti da curriculum vitae.

ART. 5 - DIVIETI

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione per società nelle quali uno o più soci siano dipendenti di ARAP Abruzzo o loro parenti/affini di primo grado.

Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Qualora i Soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Azienda prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio di cui al successivo comma 5.

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA

Al fine dell'inoltro della istanza, è necessario registrarsi alla piattaforma digitale, disporre di una casella di posta elettronica certificata e della firma digitale.

L'iscrizione deve essere richiesta da un soggetto dotato del potere di agire in nome e per conto dell'operatore economico e del potere di impegnare quest'ultimo per importi almeno pari alla soglia di rilievo comunitario.

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito <https://arapabruzzo.acquistitelematici.it/>. In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi qualificati degli operatori economici dell'Ente.

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'Elenco prescelto. Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Elenco di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema;

in caso di modifiche sostanziali, da trasmettere con nuova autocertificazione generata da sistema e firmata digitalmente, saranno riassoggettati a nuova abilitazione.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

È fatto obbligo l'utilizzo della firma elettronica, per il rappresentante legale, e per i soggetti con poteri di rappresentanza. La firma elettronica dovrà essere rilasciata da un operatore accreditato dall'Agid ed in corso di validità. La documentazione che richiederà la sottoscrizione con firma elettronica sarà espressamente indicata negli step di iscrizione agli elenchi o in fase di partecipazione alle procedure di gara.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili di ciascun Elenco di competenza.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella dell'Elenco Fornitori e Professionisti Telematico.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

È compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".

L'istanza di abilitazione verrà accolta in modo automatizzato ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori; l'Azienda potrà comunque intervenire sulla valutazione in qualsiasi momento.

L'iscrizione al relativo Elenco sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Elenco dell'Ente.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

L'elenco operatori economici formato dall'Azienda si configura come un elenco aperto; pertanto, i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

Non saranno ammesse istanze pervenute con modalità diverse ed avverrà solo sulla base dell'istanza.

Eventuali problemi tecnici potranno trovare soluzione mediante l'apertura di un "ticket" disponibile sempre nella piattaforma nella sezione "supporto tecnico" mentre qualunque altro quesito deve essere inviato tramite la piattaforma.

ART. 7 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

Gli operatori economici che faranno pervenire la propria richiesta verranno inseriti nell'Elenco in oggetto.

L'omessa indicazione nell'istanza delle classifiche e categorie ovvero dei requisiti posseduti non consentirà all'Ente di selezionare l'operatore economico nelle procedure di affidamento.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza annuale ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico una mail a partire dai 30gg. dalla scadenza che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadrono automaticamente dall'elenco. L'Azienda provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e reso visibile nell'Elenco.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'Elenco, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata. In tal caso la stazione appaltante procederà nuovamente a una convalida o un rifiuto a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

ART. 8 - VERIFICHE

L'Azienda effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Elenco ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

ART. 9 - INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Elenco Fornitori e Professionisti. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Elenco.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo

di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Elenco, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

L'iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni e di quanto indicato nel "Manuale utente di utilizzo del sistema di e-Procurement", consultabile alla pagina: <https://arapabruzzo.acquistitelematici.it/> nella sezione "Guide".

ART. 10 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art. 7, rimangono iscritti all'Elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

L'elenco di cui al presente regolamento è aperto con possibilità di iscriversi in qualsiasi momento.

Gli OO.EE. già iscritti non dovranno ripresentare istanza.

È obbligatorio aggiornare i dati inserendo dichiarazioni veritieri ed attuali.

La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Elenco ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 8;
- mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 7;
- grave negligenza o malafede nei confronti dell'Azienda, nell'esecuzione del contratto;
- qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.

Nei casi previsti nel comma precedente, l'Azienda comunica la cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni.

L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'Azienda, fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

ART. 11 - CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ELENCO

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

Il ricorso all'elenco fornitori non è obbligatorio ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori servizi e forniture nei seguenti casi:

- Assenza di ditte iscritte per la categoria/sottocategoria d'interesse;
- Mancanza di categorie/sottocategorie appropriate;

- Per gli affidamenti di modico valore (inferiori a € 5.000,00).

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere l'iscrizione alle ditte individuate al di fuori dell'elenco fornitori, al fine di accertare la corrispondenza con i requisiti richiesti.

L'inclusione dell'Impresa o del professionista nell'Elenco Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori servizi o forniture e non costituisce alcun vincolo per l'Azienda.

Gli Operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione.

Può non essere fatto ricorso all'Elenco dei fornitori per gli acquisti economici e nei casi in cui le normative vigenti impongono l'acquisto tramite altri strumenti di negoziazione elettronica.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA

Per Gara Telematica si intende la gestione di bandi e delle gare d'appalto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici/telematici. Ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale gara d'appalto è l'utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l'iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte.

La piattaforma Gare Telematiche consente quindi di indire e gestire procedure di acquisto attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

Al fine di poter essere invitati tramite gli strumenti di negoziazione informatizzati, gli operatori economici dovranno essere abilitati agli albi telematici, che consentono il sorteggio casuale e l'equa rotazione.

Per la partecipazione alle procedure aperte, gli operatori economici potranno completare il 1° step di iscrizione alla procedura telematica, senza l'obbligo di iscrizione all'elenco dei fornitori o aziende esecutrici di lavori.

Per la partecipazione alle procedure telematiche l'operatore economico dovrà essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata, di marca temporale ove previsto.

La stazione appaltante, attraverso l'ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce l'inviolabilità dell'offerta attraverso rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche.

È altresì possibile permettere agli operatori economici, la partecipazione virtuale alle sedute di gara, condotte attraverso procedura telematica, proporre verbalizzazioni, ed informatizzare altresì la richiesta di documentazione integrativa, nonché la trasmissione delle comunicazioni ufficiali ai partecipanti.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARAP - Azienda Regionale delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, Via Nazionale SS 602 km 51+355, 65012 Villanova di Cepagatti (PE) P.IVA 02083310686 e-mail: info@arapabruzzo.it PEC arapabruzzo@pec.it è il titolare del trattamento dei dati personali.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), si informa che i dati personali forniti in sede di iscrizione e/o di richiesta di abilitazione agli Elenchi informatizzati e/o in occasione della partecipazione alle procedure di affidamento, saranno trattati da ARAP nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati sarà effettuato nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dal GDPR e dalle disposizioni nazionali di attuazione.

Possibili destinatari dei dati personali sono gli enti certificatori dei dati oggetto delle autocertificazioni presentate (per un confronto finalizzato alla verifica della veridicità delle stesse dichiarazioni rese) ed eventuali altri soggetti cui sia necessario rapportarsi per disposizione di legge o di regolamento, personale interno della stessa Amministrazione coinvolta nel procedimento, imprese concorrenti che abbiano diritto di accesso agli atti di gara e/o del procedimento di affidamento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n.241/90 e ss.mm.ii..

Sono oggetto di diffusione - cioè resi pubblici a destinatari non determinati - mediante pubblicazione all'Albo e inserimento sul sito Internet dell'Ente, oltre che con ogni altra modalità prevista da specifiche norme di legge o di regolamento, i dati identificativi delle ditte che partecipano alle procedure di selezione per individuare il soggetto con cui l'Azienda dovrà contrarre, con particolare riferimento all'impresa risultata aggiudicataria.

I dati potranno altresì essere comunicati:

- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Azienda in ordine al procedimento di gara o per l'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché art. 20 del Codice, l'operatore economico prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, ai concorrenti partecipanti e tramite il sito istituzionale dell'Azienda, sezione "Profilo del committente".

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Per maggiori informazioni, si prenda visione della informativa completa sul sito aziendale alla voce "*Privacy*".

ART. 14 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/2001

La cancellazione dall'Elenco potrà comunque essere attivata dall'Azienda in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata all'Azienda.

ART. 15 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli operatori economici iscritti all'Elenco dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

ART. 16 - NORMA DI COORDINAMENTO

L'iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali sue successive integrazioni e/o modificazioni.

Le controversie relative all'applicazione del presente Regolamento e quelle relative all'iscrizione, sospensione o cancellazione dall'elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 17 - PUBBLICITÀ

L'Avviso di istituzione dell'Elenco telematico è pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda e sulla Banca Dati nazionale dei contratti pubblici.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda.